



## CITTÀ DI RIVOLI

Corso Francia 98 - 10098 Rivoli (TO) - tel. 011.9513300 - fax 011.9513399  
comune.rivoli.to@legalmail.it  
P.IVA 00529840019

### Direzione Servizi al Territorio e alla Città

Servizio Progettazione, Reti e Ambiente


*Ufficio Tecnico del Traffico*

### PASSO CARRABILE


Il passo carrabile è l'accesso che permette il transito in ingresso ed uscita dei veicoli da una strada ad uso pubblico verso un'area ad uso privato, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

I passi carrabili si distinguono in base alla loro conformazione e possono essere:

- 1) Passi carrabili individuati da apposito manufatto stradale, costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale, abbassamenti od intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da modifiche del piano stradale intese a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.  
Sono compresi in questa tipologia anche i passi carrabili che interessano percorsi ciclabili e/o pedonali individuati con segnaletica stradale.



- 2) Passi carrabili cosiddetti "a raso", ovvero allo stesso livello della pavimentazione stradale, comunque privi di un'opera visibile e che non interessino percorsi pedonali o ciclabili; si precisa che la banchina stradale non è una porzione di suolo riservata.



## AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ACCESSI CARRABILI

L'apertura di un NUOVO ACCESSO CARRAIO da un'area privata adibita alla sosta dei veicoli, che si immette sulla viabilità comunale ed all'interno del centro abitato, prevede l'obbligo di ottenere preventivamente il titolo edilizio abilitativo, presentando apposita istanza al Servizio Edilizia Privata del Comune di Rivoli.

Nel caso di un passo carraio esistente, non occorre presentare alcuna istanza all'Ufficio Edilizia Privata.

Nel caso di un nuovo passo carraio o con autorizzazione scaduta, si dovrà richiedere:

- all'Ufficio toponomastica del Comune di Rivoli l'assegnazione della numerazione civica (se non ancora rilasciata). Si evidenzia che l'accesso pedonale e quello carrabile devono essere separati e quindi dotati di numerazione civica distinta;
- all'Ufficio tecnico del traffico, l'Autorizzazione per l'immissione sulla viabilità pubblica e per la posa della segnaletica, ai sensi dell'art. 22 comma 1° del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, così come disposto dagli articoli 44 – 45 – 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

L'Autorizzazione di passo carrabile può essere un atto con validità:

- temporanea, per i passi carrai provvisori di cantiere;
- permanente, come definito dall'articolo 27 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, che ne stabilisce comunque la validità massima per un periodo di 29 anni, oltre il quale, decorsi i termini, occorre ripresentare nuova istanza ed adeguare il passo carrabile alle normative vigenti.


L'autorizzazione decade ogni qualvolta intervengono modifiche alla recinzione o al manufatto che costituisce il passo carrabile.

## RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PAS- SO CARRABILE.


Premesso che nei centri abitati il passo carrabile DEVE :

- a) essere distante dall'intersezione più vicina, almeno 12 metri (requisito inderogabile, per tutti i passi carrabili, fatta eccezione per quelli esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495; l'eventuale requisito di inadeguabilità dev'essere certificato da un professionista abilitato iscritto all'albo;


ESEMPIO 1) intersezione ortogonale





ESEMPIO 2) intersezione a rotatoria




ESEMPIO 3) intersezione obliqua



ESEMPIO 4) intersezioni curvilinee



- b) avere apertura di dimensioni minime pari ad almeno 3 metri e massime non superiori a 6 metri, come previsto dall'art. 86 del Regolamento Igienico Edilizio approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 26/06/2018;



- c) essere arretrato, rispetto al margine di carreggiata di almeno 4,50 metri, nel rispetto dell'art. 46 comma 4 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, nonchè dell'art. 86 del succitato Regolamento Igienico Edilizio, affinché sia consentita la sosta del veicolo in attesa fuori dalla carreggiata in modo da consentire la rapida immissione nell'area privata senza costituire intralcio alla circolazione. L'arretramento potrà essere derogato in caso "obiettive impossibilità costruttive e/o su strade senza uscita, a traffico estremamente limitato, previa certificazione di tecnico abilitato;
- d) essere dotato di apertura automatica con telecomando

